

MODIFICHE ALLE NORME RELATIVE AL RITARDATO PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Testo integrato dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, risultante dalle modifiche apportate dalla legge 25 novembre 2024, n. 177, in cui sono evidenziate in neretto le modifiche o le integrazioni. Al testo integrato segue una breve descrizione della modifica intervenuta per le parti di interesse.

Art. 27

Esecuzione forzata

Commi da 1 a 5 omissis

6. Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti. **Per le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la maggiorazione non può comunque essere superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione.**

Commi 7 e 8 omissis

La modifica dell'art.27 è intervenuta in tema di ritardato pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada.

Il primo periodo dell'art. 26 prevede l'applicazione di una maggiorazione di un decimo per ogni semestre, a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore.

Per le sole sanzioni amministrativa per violazioni del codice della strada, il legislatore è intervenuto fissando un tetto massimo della maggiorazione, che non può essere superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione, quindi non oltre il 60% dell'importo originario.

Sebbene nel nuovo periodo introdotto non si faccia riferimento alla "sanzione dovuta" come nel primo periodo, ma genericamente all'importo delle "sanzione", si ritiene che il tetto massimo sia comunque applicabile alla somma dovuta in caso di mancato pagamento entro 60 giorni, e cioè alla metà del massimo edittale, come previsto dall'art. 203, comma 3, cds. D'altronde, secondo prassi costante, giustificata anche dalla giurisprudenza, la maggiorazione prevista nel primo periodo è sempre stata applicata sulla metà del massimo edittale e la nuova disposizione, nel disciplinare il tetto massimo, non può che fare riferimento a tale importo.